



TRIBUNALE DI MACERATA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Indicazioni organizzative alla luce della proroga sino al 30/06/2021 del termine di sospensione delle procedure esecutive previsto dall'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27, disposta dall'art. 13 comma 14 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183

I giudici dell'esecuzione dott. Enrico Pannaggi e dott. Jonata Tellarini,
vista la circolare contenente "Indicazioni organizzative alla luce dell'art. 54 *ter* della legge 24 aprile 2020 n. 27", pubblicata sul sito internet del Tribunale di Macerata in data 12/05/2020;
vista la circolare contenente "Indicazioni organizzative alla luce della proroga sino al 31/12/2020 del termine di sospensione delle procedure esecutive previsto dall'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27, disposta dall'art. 4 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137", pubblicata sul sito internet del Tribunale di Macerata in data 19/11/2020;
considerato che il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, al comma 14 dell'art. 13, ha disposto che "All'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021";

rilevano che le disposizioni di cui alla circolare contenente "Indicazioni organizzative alla luce dell'art. 54 *ter* della legge 24 aprile 2020 n. 27" debbano considerarsi valide sino al 30/06/2021, con le precisazioni di cui alla circolare contenente "Indicazioni organizzative alla luce della proroga sino al 31/12/2020 del termine di sospensione delle procedure esecutive previsto dall'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27, disposta dall'art. 4 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137", come di seguito riportate;

- laddove la procedura esecutiva nella quale risulti pignorato un immobile costituente abitazione principale del debitore non sia chiamata ad alcuna udienza perché già delegata ai sensi dell'art. 591 bis cod. proc. civ. ovvero siano in corso vendite la cui celebrazione è prevista in data antecedente ad eventuali udienze fissate, i delegati provvedano in via autonoma ad astenersi ovvero a sospendere lo svolgimento delle operazioni su tutti i beni oggetto della procedura esecutiva, provvedendo alla fissazione di nuovi tentativi di vendita soltanto alla scadenza del periodo di sospensione; di tale determinazione i delegati diano preventiva comunicazione ai creditori ed al debitore esecutato;
- per tutti i provvedimenti *medio tempore* emessi volti a disciplinare la ripresa delle attività di vendita all'esito del periodo di sospensione il nuovo termine di sospensione delle procedure esecutive dovrà essere individuato al 30/06/2021;
- la sospensione prevista dall'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27, prorogata sino al 30/06/2021 dall'art. 13 comma 14 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, deve ritenersi applicabile anche ai giudizi di divisione endoesecutiva disposti in relazione alle procedure esecutive nelle quali sia stato pignorato l'immobile che costituisca l'abitazione principale del debitore.

Manda alla Cancelleria affinché curi la pubblicazione della presente circolare sul sito internet del Tribunale e la sua immediata trasmissione ai Custodi e Delegati alle vendite ed ai CTU nominati ai sensi dell'art. 569 c.p.c., al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino ed all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino che ne daranno ampia e solerte diffusione ai rispettivi iscritti all'elenco dei professionisti delegati per il triennio.

Macerata, 12/01/2021

I giudici dell'esecuzione

Dott. Enrico Pannaggi

Dott. Tonala Tellarini